

N. 1219

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996,
n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'atti-
vità radiotelevisiva

ONOREVOLI SENATORI. - Le concessioni televisive private nazionali sono state rilasciate nell'agosto del 1992 con durata di sei anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223; le autorizzazioni in ambito nazionale per la ripetizione di segnali esteri (nel 1992 è stata rilasciata a TMC) hanno invece durata quinquennale, secondo il disposto degli articoli 38 e 41 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Successivamente il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ha fissato nell'articolo 1 la durata delle concessioni televisive in ambito locale in tre anni. Il comma 3 del medesimo articolo 1 ha collegato alla scadenza delle concessioni in ambito locale il termine per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale da parte di soggetti concessionari o autorizzati con provvedimenti adottati nell'agosto 1992.

La sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 7 dicembre 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della citata legge n. 223 del 1990 che consentiva ad uno stesso soggetto di esercitare tre reti televisive nazionali; contestualmente, peraltro, ha fatto salva la disciplina introdotta dal menzionato decreto-legge n. 323 del 1993, ritenendo ammissibile,

in via transitoria, fino all'entrata in vigore di una nuova normativa e comunque non oltre il triennio, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale da parte di chi aveva conseguito la concessione o l'autorizzazione nell'agosto 1992.

All'esaurimento del periodo transitorio, in data 28 agosto 1996, si verificherebbe un vuoto normativo che non consentirebbe l'esercizio legittimo dell'attività di diffusione televisiva da parte di tutti gli attuali concessionari ed autorizzati *ex lege*.

In siffatta situazione si manifesta l'esigenza di intervenire con un provvedimento legislativo d'urgenza che dia certezze normative agli operatori del settore.

L'articolo 1 di detto provvedimento, in attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, consente la prosecuzione dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva ai soggetti che legittimamente operano nel settore alla data del 27 agosto 1996.

L'articolo 2 prevede la possibilità di attuare mediante regolamento le direttive 95/51/CE, 95/62/CE e 96/19/CE in modo da accelerare i tempi della piena liberalizzazione in materia di servizi di telecomunicazioni e di installazione di reti da destinare ai servizi stessi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1996.

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Esercizio dell'attività radiotelevisiva)

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Articolo 2.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

- a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
- b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
- c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

- a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;
- b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
- c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

